



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
UFFICIO IV**

2008/Off 558/ 04

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

VISTO l'art. 10 del succitato decreto legislativo 111/92;

VISTO il D.P.R. 19 gennaio 1998 n.131;

VISTO il Regolamento CE 1925/2006;

VISTO il D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

VISTO l'art. 6 sui controlli ufficiali registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

VISTA l'istanza presentata in data 15/11/2007 dall'impresa SANORICE ITALIA s.r.l. – C.F. 08842140017 - con sede legale e stabilimento di produzione in Borgo Vercelli (VC), Via Paesi Bassi n. 1, diretta ad ottenere l'autorizzazione del proprio stabilimento, alla produzione e al confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nella tipologia produttiva: gallette di cereali privi di glutine;

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 131/98 che stabilisce che le autorizzazioni alla produzione e al confezionamento devono essere emanate dal Ministero della Salute entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ASL 11, Regione Piemonte – Dipartimento di Prevenzione, dopo il sopralluogo ispettivo effettuato presso lo stabilimento in oggetto, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria alla produzione e al confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nella tipologia produttiva: gallette di cereali privi di glutine;

VISTO che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10 comma 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 111, come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992;

VISTO l'effettuato versamento, mediante c/c postale, dei diritti spettanti al Ministero della Salute per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati ai sensi del D.M. 14 febbraio 1991, come modificato dal D.M. 19 luglio 1993;

RITENUTO di dover rilasciare una autorizzazione provvisoria come da parere favorevole espresso dal Direttore Generale di cui alla nota del 9 luglio 2007;

DECRETA

L'impresa SANORICE ITALIA s.r.l. – C.F. 08842140017 - con sede legale e stabilimento di produzione in Borgo Vercelli (VC), Via Paesi Bassi n. 1, è riconosciuta idonea in via temporanea alla produzione e al confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nella tipologia produttiva: gallette di cereali privi di glutine;

L'impresa è tenuta a dare comunicazione al Ministero della Salute di eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento sito in Borgo Vercelli (VC), Via Paesi Bassi n. 1 della tipologia contemplata nel presente decreto e del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo.

Il Ministero della Salute si riserva di effettuare successivamente l'ispezione per l'emanazione del decreto di autorizzazione definitivo.

Il presente decreto è trasmesso in via amministrativa all'Impresa interessata.

Roma, li 29 FEB. 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Bonello)

ZV


